

N. 4136/2012 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato l'(omissis) e notificato il (omissis) ed il (omissis) cron. n. (omissis) Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pordenone (omissis)

da

AZIENDA ALFA, con sede in Gamma, in persona del Presidente e legale rappresentante dr. (omissis), rappresentata e difesa, per mandato a margine del predetto ricorso, dall'avv. Tizio e presso il suo studio in (omissis) elettivamente domiciliata

- ricorrente -

contro

CAIO, residente in (omissis),

- convenuto contumace -

e contro

COMUNE DI BETA, con sede in Beta via (omissis), in persona del sindaco *pro tempore* (omissis), rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sempronio e presso il suo studio in (omissis) elettivamente domiciliato

- convenuto -

Oggetto: pagamento rette di degenza.

Causa iscritta a ruolo l'(omissis) e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del (omissis).

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: come da atto introduttivo:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione che espressamente, sin d'ora, si contestano nella loro totalità ed anche singolarmente, così giudicare:

Nel merito: accertato e dichiarato che il sig. Caio e il Comune di Beta sono debitori nei confronti dell'Azienda Alfa della somma di Euro 22.228,54, ordinare al sig. Caio e al Comune di Beta in persona del Sindaco - legale rappresentante *pro tempore* l'immediato pagamento del suddetto debito in favore della richiedente Azienda Alfa.

Spese di causa interamente rifeuse”.

Per il convenuto: come da foglio allegato al verbale d'udienza del (omissis):

“- Nel merito:

Respingersi la domanda attorea e comunque qualsivoglia pretesa avanzata contro il Comune di Beta, “siccome prescritta e comunque infondata in fatto e diritto dovendo parte ricorrente rivolgersi al solo firmatario del ricovero.

2-In via subordinata

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti del Comune di Beta, “condannarsi Caio a tenere manlevato l'Ente da ogni conseguente onere che dovesse essere posto a suo carico e/o

comunque condannarsi il medesimo a rifondere all'Ente tali importi se versati.

3- Spese di lite rifuse, a carico del soccombente”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'Azienda Alfa nel presente giudizio (introdotto con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* e convertito ai sensi dell'*art. 702 ter c.p.c.*) chiede che Caio ed il Comune di Beta siano condannati in solido al pagamento della somma di € 22.228,54 a titolo di rette di degenza relative al periodo luglio 2010 - settembre 2011 dovute per l'ospite - oramai deceduta - Caia (madre di Caio, che è rimasto contumace), la quale, prima del ricovero presso la Casa di Riposo di Gamma, risultava risiedere presso il Comune sopra menzionato (che si è, invece, costituito, insistendo per il rigetto della pretesa avanzata nei propri confronti ovvero in subordine per la condanna in manleva o rivalsa del co-convenuto).

Va, preliminarmente, affrontata, per essere rigettata in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione semestrale *ex art. 2954 c.c.* ovvero annuale *ex art. 2955 n. 3 c.c.*, sollevata dall'Ente territoriale.

Al di là della assai improbabile applicazione alla fattispecie che ci occupa, per analogia, della disciplina dettata a tutela degli albergatori o degli esercenti convitto, quella di cui si controverte è, come si dirà subito, un'obbligazione non già di fonte negoziale, bensì legale, ove difetta qualsivoglia incontro di volontà fra le parti interessate (struttura ospitante ed ospite) caratterizzante le ipotesi espressamente dedotte dal Comune di Beta.

Ciò detto, costituisce, come sopra accennato, fatto incontro- verso che la residenza di Caia, all'atto del ricovero stabile di costei presso la struttura di accoglienza della Azienda Alfa, fosse situata nel territorio del Comune qui convenuto, con conseguente insorgenza in capo a detto Ente dell'obbligo economico di - eventuale - integrazione della retta, come sancito dall'art. 6 comma 4° della legge quadro n. 328/2000 (questione sulla quale si tornerà ampiamente *infra*).

Del pari sono incontrovertibili ed in ogni caso risultano ragionevol- mente suffragati dalle precise produzioni documentali effettuate dalla ricorrente sia l'effettività della situazione, non più in essere, di acco- glienza della predetta Caia, sia il fatto che la individuazione della strut- tura residenziale della ricorrente in Gamma, quale miglior soluzione praticabile per fronteggiare le ritenute esigenze socio-assistenziali della medesima Caia, sia discesa dalle considerazioni effettuate dai Servizi sociali del Comune di Beta, sia la natura socio-assistenziale delle prestazioni conseguentemente fornite, sia, infine, l'entità del cor- rispettivo indicato dalla Azienda ricorrente.

L'unica questione a ben vedere dibattuta investe, infatti, la na- tura, diretta oppure sussidiaria, della responsabilità, di fonte appunto legale, del Comune convenuto relativamente al pagamento della retta di degenza.

Sul punto, il predetto Ente territoriale assume, in primo luogo, onde dare fondamento alla tesi della sussidiarietà da esso sostenuta, di non avere alcuna obbligazione economica nei confronti della Azienda ricorrente, atteso che quest'ultima non avrebbe dimostrato ed

ancor prima rappresentato l'esistenza di una situazione di incapacità patrimoniale della ospite Caia ed ora del convenuto Caio che avrebbe *ab origine* impedito e che tuttora impedirebbe al principale obbligato di adempiere al pagamento delle rette di degenza con le proprie risorse, potendo anzi, nella specie, ritenersi positivamente accertata la sussistenza di un contesto di possidenza, viste anche le risultanze catastali prodotte dal Comune di Beta, che evidenziano essere di intestata proprietà della madre e del figlio numerosi immobili.

L'assunto dello stesso Comune appare, all'evidenza, basato sulla considerazione per cui, in tema prestazioni socio-assistenziali, all'incapacità patrimoniale dell'ospite andrebbe attribuita la valenza di indefettibile presupposto ai fini dell'insorgenza della responsabilità dell'Ente territoriale.

In altri termini, sostiene il Comune convenuto che la sua responsabilità sarebbe eventuale, ossia subordinata non già al verificarsi di un mero fatto oggettivo, qual è l'inadempimento dell'ospite rispetto all'obbligazione di pagamento delle rette di degenza, bensì al verificarsi di una situazione soggettiva, qual è lo stato di insolvenza o indigenza dell'ospite stesso, situazione, infine, la cui sussistenza dovrebbe considerarsi rimessa all'onere sia di allegazione meritale che probatorio dell'Istituto di accoglienza.

Tale ricostruzione non è, però, condivisa dal Tribunale di Pordenone (vedasi, in tema, le sentenze n. 975/13 e n. 976/13 ed ancor prima l'ordinanza del 24 settembre 2013 prodotte dalla ricorrente), essendo, invece, avviso anche di questo Giudicante che sia da preferire

la soluzione evincibile dalle pronunce emesse dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 9503 e n. 979 del 2010.

In tal senso sembrano essere pertinenti le argomentazioni, identicamente contenute in entrambe le predette sentenze, secondo cui “Va infatti considerato, da una parte, che gli istituti di ricovero hanno necessità di ricevere subito il denaro delle rette con cui devono provvedere alla cura di persone che non possono certo dimettere per mancato pagamento, dall'altra, che l'amministrazione di tali istituti non può essere gravata di incumbenti che non le sono connaturali; laddove il comune di residenza del ricoverato è anche l'ente che, normalmente, conosce la situazione economica e familiare del ricoverato e che, in ogni caso, ha i mezzi e gli uffici idonei per effettuare le ricerche e ottenere le certificazioni eventualmente occorrenti; oltre al fatto che può rendersi necessario che il Comune debba determinare la quota di spesa a proprio carico e quella per la quale rivalersi”.

In buona sostanza, è opinione di questo Giudice che il sistema di relazioni che caratterizza l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte di un istituto di accoglienza vada delineato nei termini seguenti.

Nel caso di inadempienza da parte dell'ospite rispetto al pagamento della retta di degenza, a prescindere dalla circostanza che tale inadempimento risulti oppure no significativo di una sopravvenuta e genuina situazione di indigenza dello stesso soggetto ricoverato, insorge immediatamente l'obbligo del Comune di residenza di provvedere in suo luogo al pagamento della retta, senza che all'istituto di

accoglienza possa addossarsi alcun onere di preventiva escussione del soggetto ospitato.

È poi rimesso al Comune di residenza, ma si tratta di una vicenda cui l'istituto di accoglienza, creditore, resta estraneo, di vagliare la effettiva situazione economica del proprio cittadino.

Sicché, nel caso di assoluta indigenza dello stesso, ritenuta in base ad una valutazione improntata ad un giudizio di discrezionalità tecnica condotto secondo i parametri richiamati dall'art. 25 della legge n. 328/2000, l'Ente in questione delibererà - trattandosi, nel ricorso dei presupposti di legge, di un atto dovuto - di integrare tutta la retta di degenza, ferma la possibilità di agire in regresso nei confronti dei parenti abbienti dell'ospite, secondo i principi ed i limiti che connotano l'obbligazione alimentare a norma degli artt. 433 ss. c.c.; nel caso in cui la situazione economico-patrimoniale del cittadino sia dal Comune valutata tale da consentire al proprio cittadino il pagamento solamente di una parte della retta, l'Ente territoriale, allora, delibererà - sempre trattandosi, nel ricorso dei presupposti, di un atto dovuto - di integrare la misura restante, donde, in caso di inadempimento del cittadino, potrà agire in regresso in confronto di questi per la quota parte di persistente "competenza" di costui, restando al tempo stesso ferma la possibilità per il Comune di agire nei confronti dei parenti abbienti per recuperare, sempre nell'ambito dell'obbligo alimentare, la quota parte integrata; infine, nel caso in cui si induca a ritenere sussistere una confacente capacità del proprio cittadino a fronteggiare il pagamento

regolare delle rette di degenza, all'Ente territoriale non resterà che intraprendere le dovute iniziative di rivalsa aggredendone i beni (pensione, cespiti immobiliari, etc.) ovvero, nell'ipotesi in cui l'irregolarità dei pagamenti o le inadempienze risultino o sembrino dipendere da profili di negligenza del tutore o dell'amministratore di sostegno eventualmente nominato in favore del cittadino, segnalare la situazione, tramite i Servizi sociali, al Giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

In ultima analisi, il mancato pagamento della retta di degenza da parte dell'ospite di una struttura di accoglienza, che sia stata individuata dal Comune di residenza di quello in attuazione di un programma di tutela socio-assistenziale, dà luogo immediatamente all'obbligo di pagamento, dunque diretto e non sussidiario, del Comune stesso (a prescindere dalla circostanza che questo Ente abbia o no, eventualmente già in precedenza alla situazione di inadempienza, deliberato di integrare, in tutto o solo in parte, la retta); diversamente, il tema relativo alla situazione di impossidenza, totale o parziale, dell'ospite, ovvero il tema di indagine e di apprezzamento inerente alla suddetta situazione, attinge a materia che riguarda esclusivamente il riparto dei costi sociali tra l'ospite in qualità di cittadino e l'Ente locale, senza riverberare alcun effetto di condizionamento sulla responsabilità, immediata, del Comune in confronto dell'istituto di accoglienza.

Per tutte le considerazioni sin qui espresse appaiono allora prive di fondamento anche le ulteriori deduzioni svolte dal Comune di

Beta vuoi in merito alla circostanza che, nella specie, il diretto interessato non ha chiesto l'integrazione economica da parte di esso Comune (dando prova di averne diritto), vuoi in relazione alla dedotta responsabilità della Azienda ricorrente per non aver provveduto al tempestivo recupero del credito.

Invero, da un lato alcun rilievo può assumere nel presente giudizio, stante la fonte legale dell'obbligazione in capo all'Ente territoriale, la circostanza che il coobbligato non abbia richiesto l'integrazione, e dall'altro lato la responsabilità, come detto non sussidiaria ma diretta, del medesimo Ente territoriale rende nella specie inutile ogni disquisizione circa l'esito, che oltretutto avrebbe dovuto essere positivo (fatto questo neppure dimostrato), di eventuali azioni recuperatorie intraprese nei confronti dell'ospite o di chi per lui.

Per quanto precede, Caio ed il Comune di Beta vanno condannati a pagare, in solido fra loro, in favore della ricorrente Azienda Alfa la somma di € 22.228,54.

Quanto alla domanda subordinata proposta dall'Ente territoriale nei confronti del co-convenuto, va *in primis* evidenziato che l'inosservanza dell'obbligo - dettato nell'esclusivo interesse del contumace - di notificazione delle domande nuove previsto dall'art. 292 c.p.c. determina una nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, ma deve essere dedotta dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione o mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova e giustappunto non notificata (cfr., in tema, Cassazione civile, sez. II, 27

ottobre 2003 n. 16101, Cassazione civile, sez. III, 25 febbraio 2004 n. 3817 e Cassazione civile, sez. II, 17 giugno 2010 n. 14625).

Tanto precisato e richiamate le argomentazioni tutte sopra sviluppate, Caio va, dunque, condannato a corrispondere al Comune di Beta le somme che questo avrà pagato alla ricorrente in relazione ai titoli per cui è causa.

La peculiarità della materia e la obiettiva difficoltà dei temi trattati integrano giusti motivi per compensare interamente le spese processuali fra le parti tutte del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) condanna Caio ed il Comune di Beta, in solido fra loro, a pagare alla Azienda Alfa la somma di € 22.228,54;
- 2) condanna Caio a corrispondere al Comune di Beta la somma che questo avrà pagato alla Azienda Alfa in relazione ai titoli di cui al capo 1) della presente sentenza;
- 3) dichiara compensate per l'intero le spese fra le parti tutte del presente giudizio.

Così deciso in Pordenone il 14 aprile 2014.

Il Giudice

Dr.ssa Maria Paola Costa
